

Causa A. E. e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 16 novembre 2023 (ricorsi n. 18911/17 e altri)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Sistemazione di persone migranti nell'*hotspot* di Ventimiglia, trasferimento a Taranto e nuovo trasferimento a Ventimiglia - Condizioni di detenzione e di trasferimento precarie sotto i profili logistici e dell'igiene e della sanità – Atti violenza contro uno dei ricorrenti - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste.

Privazione della libertà personale – Detenzione senza motivazioni comunicate agli interessati negli *hotspot* di Ventimiglia e di Taranto - Condizioni di detenzione e di trasferimento precarie sotto i profili logistici e dell'igiene e della sanità - Violazione dell'art. 5 CEDU - Sussiste.

Integra la violazione degli artt. 3 e 5 della Convenzione il reiterato trasferimento (da Ventimiglia a Taranto e ritorno) e la detenzione di migranti (in due momenti successivi) in due centri di permanenza prodromici al rimpatrio, da parte delle autorità pubbliche, le quali li costringano a condizioni logistiche ed igienico-sanitarie precarie (altresì percuotendo uno dei ricorrenti) e li privino della libertà personale.

Fatto. Il caso riguarda quattro migranti (A. E., T. B., A. D. e O. A.) giunti sulle coste italiane via mare tra il luglio e l'agosto 2016. Essi furono assoggettati a procedure d'identificazione e furono loro fatti i rilievi dattiloscopici. Successivamente, furono trasferiti nel centro di accoglienza di Ventimiglia ma non fu loro comunicato che avrebbero potuto chiedere la protezione internazionale (v. nn. 9 e 10 della sentenza).

Senonchè tra il 17 e il 19 agosto 2016, i ricorrenti furono portati in commissariato a Ventimiglia, spogliati dei loro effetti personali (telefono e indumenti) e lasciati nudi per circa 10 minuti. Indi, il 19 agosto, insieme ad altri migranti, furono caricati su un *pulman*, senza che fosse detto loro quale sarebbe stata la destinazione del viaggio.

Sul veicolo furono costretti a stare seduti tutto il tempo; per i bisogni fisiologici potevano recarsi nei servizi a bordo, ma solo lasciando la porta aperta; fu loro dato un solo panino da mangiare e l'acqua fu loro data solo a richiesta e dopo cospicua attesa. Il 20 agosto 2016, il *pulman* raggiunse l'*hotspot* di Taranto (v. nn. 12-17).

Nella città pugliese, i ricorrenti – per come da loro esposto nei ricorsi – furono trattenuti senza poter lasciare l'*hotspot* e furono sottoposti nuovamente al rilievo delle impronte digitali. Essi furono alloggiati in tende ed esposti al sole. Fu fatto loro firmare un foglio in cui dichiaravano di non avere intenzione di chiedere la protezione internazionale. Il giudice di pace di Taranto convalidò il loro trattenimento il 22 agosto.

Il 23 agosto 2016, peraltro, i ricorrenti furono nuovamente caricati su un *pulman* e riportati a Ventimiglia, secondo modalità analoghe a quelle del primo tragitto.

Il 24 agosto fu loro comunicato che sarebbero stati reimbarcati su un aereo per il Sudan (la Corte chiarisce che si tratta dello stesso volo su cui furono rimpatriati W.A. e altri, su cui v. la sentenza in [questo Quaderno](#)). Viceversa, dato che il volo era completo, il trasferimento non ebbe luogo e il questore di Torino dispose il trattenimento dei ricorrenti nel CIE del capoluogo piemontese, il quale fu convalidato dal giudice di pace tra il 1° e il 7 settembre.

Peraltro, la mattina presto del 1° settembre, la polizia aveva esperito il tentativo di rimpatriare uno dei ricorrenti (T.B.). Senonchè, all'atto di essere caricato sull'aereo ammanettato, questi si era dimenato e si era rifiutato di assecondare l'accompagnamento degli agenti di polizia ma ne aveva riportato varie percosse. Quando finalmente la sua resistenza era stata vinta, tuttavia, il personale di bordo del velivolo si era opposto ad accoglierlo a motivo del pericolo per la sicurezza del volo che T.B. e un altro migrante avrebbero potuto comportare (v. n. 31 della sentenza).

Sicché T.B. fu portato al CIE di Torino e la sua detenzione fu convalidata. Egli a questo punto riuscì a chiedere asilo. Nel frattempo, il terzo ricorrente (A.D.) riuscì a sua volta a chiedere e a ottenere asilo, il 6 settembre 2016.

Tornando ad A. E., l'8 settembre fu sentito dalla commissione territoriale per le richieste d'asilo. Egli descrisse tutto l'*iter* che aveva sinora seguito e, in definitiva, l'asilo gli fu accordato. Di rilievo fu che egli ebbe l'occasione di specificare che il foglio che aveva firmato a Taranto gli era stato consegnato in presenza di un interprete che parlava *Habesha*, cioè la lingua diffusa nella zona tra la Somalia, l'Etiopia e l'Eritrea ma non in Sudan, motivo per cui lui e gli altri ricorrenti non avevano compreso alcunchè (v. n. 40). Svolgimento ed esito non dissimile ebbero le udienze dinanzi alla commissione territoriale per T.B. e O.A.

Diritto. La Prima Sezione – in composizione plenaria – ravvisa all'unanimità la violazione dell'art. 3 CEDU in danno dei quattro ricorrenti, limitatamente ai tragitti da Ventimiglia a Taranto e ritorno e – per mancanza di prova - non anche al soggiorno a Taranto. Essa ravvisa la violazione dello stesso parametro, ma solo per T.B., in ordine all'episodio delle violenze subite nel tentativo di caricarlo sull'aereo il 24 agosto 2016.

Quanto invece alla doglianza in punto di libertà personale (art. 5 CEDU), la Corte la riconosce solo in relazione a T.B., A.D. e O.A., i quali erano stati trattenuti a Ventimiglia, trasferiti a Taranto e ivi detenuti dal 17 al 22 agosto senza provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (viceversa per A. E. un provvedimento agli atti era stato rinvenuto).

In conclusione, in ragione delle violazioni constatate, la Corte EDU condanna lo Stato italiano alle seguenti somme in favore:

- ✓ di A.E., 8 mila euro per i danni morali e 4 mila per le spese;
- ✓ di T.B., 10 mila euro per i danni morali e 4 mila per le spese;
- ✓ di A.D. e di O.A., 9 euro per i danni morali e 4 mila per le spese.

La sentenza è divenuta definitiva il 16 febbraio 2024.